



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-07-2018 (punto N 36)

Delibera N 877 del 30-07-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Massimo TADDEI

Oggetto

MODIFICHE AL PARAGRAFO 5.2 LETTERA D) DELLA DGR 372 DEL 27 APRILE 2016 (APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO SULLA SPECIE CINGHIALE IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 L.R. 3/1994 E DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 10/2016) MODIFICATA CON DGR 814/2017- MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN BRACCATA NELLE AREE AGRICOLE.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la possibilità per la Regione di approvare, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo ai sensi dell'articolo 37 di validità non superiore a tre anni;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994) e la successiva Delibera n. 807/2016 di modifica;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 372 del 27 aprile 2016 che approva il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2016-2018 e in particolare il paragrafo 5.2, lettera d) come sostituito dalla delibera 814 del 24 luglio 2017 che stabilisce che *“gli interventi in braccata, per prevenire i danni all'agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, sono comunque possibili in tutte le aree di intervento diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 febbraio, con cani da seguita appositamente abilitati ENCI come cani selettivi per la caccia al cinghiale in braccata, accompagnati da loro conduttori, in numero massimo di 6 cani per muta;*

Visto in particolare l'ultimo periodo del suddetto paragrafo 5.2 lettera d) che prevede che *“nel periodo precedente al 1 settembre 2018, come fase di prima attuazione, oltre ai cani abilitati saranno impiegabili cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie cinghiale”;*

Rilevato, che il numero dei cani attualmente abilitati ENCI non è sufficiente a garantire la copertura degli interventi di controllo sul cinghiale necessari per il contenimento dei danni alle colture agricole;

Considerato che dall'esperienza applicativa maturata nell'attuazione del piano di controllo del cinghiale di cui alla DGR 372/2016 è emerso che l'utilizzo di cani da seguita con iscrizione ENCI e di altri ausiliari ha comunque garantito un'adeguata selettività sulla specie cinghiale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare la piena attuazione del piano di controllo del cinghiale e conseguentemente garantire la massima tutela delle coltivazioni agricole toscane, è necessario che negli interventi in braccata di cui al paragrafo 5.2 lettera d) suddetto siano impiegati cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie cinghiale;

Considerato inoltre che nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è consentito l'utilizzo della braccata solo se sono stati svolti preventivamente almeno cinque interventi selettivi nei trenta giorni precedenti nelle aree

di braccata o nelle zone adiacenti;

Considerato che l'esperienza applicativa ha dimostrato che nelle citate colture la ripetizione per almeno cinque volte degli interventi selettivi non è efficace sotto il profilo del controllo e ha come unico effetto quello di ritardare di trenta giorni l'unico intervento che si è dimostrato risolutivo, ovvero la braccata, con conseguenti gravissimi danni per le stesse colture;

Ritenuto pertanto necessario stabilire che nelle suddette colture l'utilizzo della braccata è consentito se preceduto da almeno un intervento selettivo;

Ritenuto quindi necessario modificare il punto 5.2. lettera d) soprarichiamato della DGR 372 del 27 aprile 2016 come modificata dalla delibera 814/2017 nel modo seguente:

“d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è consentito l'utilizzo della braccata con al massimo dieci cani e sessanta persone armate.

Gli interventi in braccata dovranno essere preceduti da almeno un intervento selettivo nell'area di braccata o nelle zone adiacenti. Tali interventi, negli Istituti Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Gli interventi in braccata, per prevenire i danni all'agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, sono comunque possibili in tutte le aree di intervento diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 di febbraio, con cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie cinghiale.

Gli interventi in braccata saranno eseguibili tra il 18 agosto e il terzo sabato di settembre, esclusivamente nei giorni di lunedì e venerdì, e nel periodo successivo, nei soli giorni di martedì e venerdì.”

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di modificare il punto 5.2. lettera d) della DGR 372 del del 27 aprile 2016 come modificata dalla delibera 814/2017 nel modo seguente:

“d) Nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali effettivamente coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo di cui alle precedenti lettere a), b), c) è consentito l'utilizzo della braccata con al massimo dieci cani e sessanta persone armate.

Gli interventi in braccata dovranno essere preceduti da almeno un intervento selettivo nell'area di braccata o nelle zone adiacenti. Tali interventi, negli Istituti Faunistici Pubblici nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio possono essere condotti solo nei giorni di martedì e venerdì.

Gli interventi in braccata, per prevenire i danni all'agricoltura e per la tutela delle altre specie faunistiche, sono comunque possibili in tutte le aree di intervento diretto incluse quelle boscate o cespugliate, anche limitrofe, tra il 18 agosto ed il 28 di febbraio, con cani da seguita con iscrizione all'ENCI od altri ausiliari che garantiscano durante le azioni di controllo adeguata selettività sulla specie cinghiale.

Gli interventi in braccata saranno eseguibili tra il 18 agosto e il terzo sabato di settembre, esclusivamente nei giorni di lunedì e venerdì, e nel periodo successivo, nei soli giorni di martedì e venerdì.”

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI